

Sentenza n. 939/2017 pubbl. il 20/07/2017
RG n. 1142/2016

RG. 1142/16
Cron. 883/17
Sent. 939/17

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
La Corte di appello di Bari
Sezione famiglia Civile

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott. Giancarlo Pecorello – Presidente;

Dott. Emma Manianna – Consigliere ;

Dott. Giuseppina Dinisi – Consigliere (giudice ausiliario);

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1142 dell'anno 2016, su atto di citazione avente ad oggetto "delibazione sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità di matrimonio concordatario"

tra

, nato a V II ; elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. , rappresentato e difeso dal predetto domiciliatario.

In virtù di procura a margine dell'atto introduttivo

ATTORE

, nata a A. II ; 2, elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell' , rappresentata e difesa dal predetto domiciliatario Avv. In virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di delibazione come da nota scritta in data 12 dicembre 2016

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2016, _____ o conveniva in giudizio davanti a questa Corte di appello _____ esponendo che: in data _____ si era unito con la convenuta in matrimonio concordatario, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di _____

.; in data 22 ottobre 2015 il Tribunale Ecclesiastico Pugliese aveva pronunciato sentenza (definitiva) di nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio del _____ nonché per incapacità del medesimo ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (compatibili con l'ordine pubblico italiano); tale sentenza era passata in giudicato alla stregua del certificato della Suprema Segnatura Apostolica dell'8 giugno 2016, per cui sussistevano le condizioni per il riconoscimento della sua efficacia nel territorio della Repubblica Italiana.

Tanto premesso, il _____, il quale produceva documentazione, chiedeva che fosse dichiarata la efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullità di cui sopra, con ogni conseguenziale provvedimento e con il regolamento delle spese processuali secondo legge.

La convenuta _____ si costituiva, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per ragioni formali (eccezione cui rinunciava successivamente) e, nel merito, la inammissibilità ed infondatezza della domanda di cui chiedeva quindi il rigetto. In via subordinata, la convenuta chiedeva il riconoscimento, ai sensi dell'art.129 bis c.c., di una congrua indennità, oltre alla corresponsione degli alimenti nella misura già fissata dal Tribunale di Bari con la sentenza di separazione personale dei coniugi n.4342/2016, le cui statuizioni erano state confermate dal Presidente del Tribunale di Bari nei provvedimenti temporanei e urgenti emessi nella fase iniziale del successivo procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva infine la convenuta la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.

All'udienza del 24 marzo 2017, le parti precisavano le loro conclusioni, riportandosi a quelle degli atti iniziali. La causa veniva quindi riservata per la decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. per gli scritti difensivi.

Motivi della decisione

La domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio è fondata, dovendo disattendersi le eccezioni formulate al riguardo dalla convenuta.

Secondo la convenuta, la contemporanea pendenza tra le parti del giudizio civile di divorzio (promosso prima del passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica di nullità in questione e nell'ambito del quale è stata pure già emessa sentenza non definitiva sullo "status") impedisce la delibazione della medesima sentenza ecclesiastica, ai sensi dell'art.797, n.6, cpc applicabile per il rinvio ricettizio (e non



formale) operato dall'art.8 n.2 dell'accordo di revisione dei patti lateranensi del 18 ottobre 1984 reso esecutivo con legge n.121 del 1985. La tesi non può essere condivisa in quanto il presupposto di applicabilità dell'invocata norma processuale è costituito dalla pendenza davanti al giudice italiano tra le stesse parti di un giudizio "per il medesimo oggetto". Orbene, non si può giuridicamente affermare che il giudizio civile di divorzio italiano e quello ecclesiastico di nullità del matrimonio abbiano lo stesso oggetto, in quanto in quest'ultimo si controverte in ordine ad una causa genetica di invalidità del vincolo matrimoniale, mentre nel giudizio di divorzio si controverte circa la sussistenza di una causa successiva di inefficacia di tale vincolo.

Secondo la convenuta, la delibazione non può essere accordata in virtù dell'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, anche a sezioni unite, in quanto tra i coniugi vi sarebbe stata (dopo il matrimonio) una convivenza ultratriennale (dal 2005 al 2008) ed inoltre perché la sentenza ecclesiastica di nullità conterrebbe statuizioni contrarie all'ordine pubblico interno per non aver rispettato il principio essenziale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge (il cui iniziale consenso non era viziato). Anche tali tesi difensive non sono condivisibili. Quanto alla prima, è da rilevare che l'invocato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cui questa Corte pure aderisce) non può trovare nel caso di specie applicazione per la insussistenza del relativo presupposto di fatto. Ed infatti dalla documentazione relativa al giudizio di separazione personale dei coniugi (prodotta dalla stessa Lepenne) emerge una situazione di notevole conflittualità tra i coniugi medesimi già dal 2007, ossia da quando non erano ancora decorsi tre anni dal matrimonio. La (giurisprudenziale) condizione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale di cui trattasi postula che la convivenza ultratriennale tra i coniugi sia caratterizzata da una piena e continua (almeno per tre anni) effectio conjugale. Quanto alla seconda, va osservato che la ragione posta a fondamento della sentenza di nullità ecclesiastica (ossia la sussistenza di una sorta di incapacità psichica de' al momento del matrimonio) non può essere ritenuta contraria all'ordine pubblico italiano (ossia ai principi fondamentali ed irrinunciabili del nostro ordinamento) quando pure il nostro codice civile, all'art.120, prevede la invalidità del matrimonio per la incapacità di intendere o di volere di uno dei coniugi.

La domanda del deve essere pertanto accolta, sussistendone le condizioni di legge.

Fondata è anche la domanda riconvenzionale proposta dalla relativamente alla congrua indennità di cui all'art.129 bis c.c., di cui sussistono i presupposti. Ed infatti, la nullità del matrimonio ritenuta dal giudice ecclesiastico, pronunciata per un vizio concernente la psiche del , non può certo essere ritenuta imputabile alla , né vi sono elementi (utilizzabili in questo procedimento) per ritenere che quest'ultima al momento del matrimonio non fosse in buona fede. Tale indennità può essere determinata - tenuto conto della natura del vizio che ha condotto alla pronuncia ecclesiastica, riferibile al solo , della pronuncia di addebitabilità della separazione personale dei coniugi al delle capacità patrimoniali e reddituali di quest'ultimo (esercante la professione medica, come risulta dalla documentazione prodotta) -



Sentenza n. 939/2017 pubbl. il 20/07/2017
RG n. 1142/2016

In euro quattromilaeicinquemila/00. Non spettano alla l. Invece i
richiesti alimenti, non essendo stata (né dedotta né) provata la ricorrenza dei presupposti previsti dagli
artt. 433 e seguenti del codice civile.

Le spese processuali, data la soccombenza reciproca delle parti, vanno interamente compensate tra
le stesse.

P.Q.M.

In accoglimento della domanda principale presentata da l. dichiara la efficacia nel
territorio della Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Pugliese in data 22 ottobre 2015,
resa esecutiva con decreto in data 8 giugno 2016 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con cui
fu dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in il in data
2005 tra i, nato a' il , e l. , nata a.
Il trascritto nei registri dello stato civile del Comune di / il n.39, parte
II, serie A, dell'anno 2005.

Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di l. di provvedere alle prescritte
annotazioni.

In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condanna l.
a corrispondere alla somma di euro 5.000,00 (quattromilaeicinquemila/00)
a titolo di indennità ex art.129 bis del codice civile.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Bari addì 30 giugno 2017

Il Presidente *Giuseppe Riccio*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari 30/6/17
(dr.ssa Melania RICCO)

mm